

STATUTO

Art. 1. Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "Associazione Bambino Gesù Egitto Ente del terzo settore", denominazione che per brevità potrà essere "ABG ETS", in seguito chiamata " associazione ", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'associazione ha sede nel comune di Borghetto Santo Spirito (SV) ed ha durata illimitata.

L'associazione svolge la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 2 Oggetto sociale.

L'associazione può svolgere le attività di cui al comma 1 dell'art. 5 D.lgs. n. 117/2017 alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da

permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'associazione, a solo titolo esemplificativo, si propone di:

- promuovere tutte le opere di umana e cristiana carità suggerite dalle

circostanze e l'impegno a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento, opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana e alla formazione professionale e culturale, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo;

- formare professionalmente e culturalmente sia cittadini italiani che extracomunitari, al fine di assicurare un futuro e migliore inserimento nel mondo del lavoro;
- programmare, realizzare e gestire servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;
- progettare e realizzare campagne di informazione sociale, mostre, manifestazioni, attività ricreative e sportive;
- promuovere e realizzare convegni, seminari, tavole rotonde e altri eventi di formazione;
- promuovere l'integrazione tra i servizi del territorio e terzo settore;
- diffondere la cultura della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica;
- promuovere la tutela della persona, la fruizione dei diritti e l'incontro tra i diritti e i doveri sociali;
- promuovere attività e servizi a favore delle donne vittime di violenza, dei bambini e delle bambine, per dare delle risposte adeguate e guidarli verso un processo di autonomia e libertà;
- promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana, sia professionale che volontario, impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana;

- aiutare le persone disagiate attraverso la raccolta di fondi e la realizzazione di progetti anche nei paesi poveri della terra;
- favorire anche attraverso interventi concreti, il miglioramento delle condizioni di vita delle persone disagiate, delle popolazioni povere della terra, anche attraverso la programmazione e la realizzazione di progetti umanitari e la diffusione delle tecnologie relative e la formazione di personale competente;
- promuovere la realizzazione di progetti che prevedono tra l'altro l'impiego delle moderne tecnologie e che consentono alle popolazioni disagiate del pianeta di rendersi indipendenti e autosufficienti;
- aiutare le persone disagiate per svantaggio fisico, psichico, economico e sociale, anche attraverso l'aiuto a realtà sociali assistenziali e caritative già esistenti;
- aiutare le persone anche attraverso l'impegno del personale volontario e cooperante;
- promuovere e operare concretamente per la tutela della natura e dell'ambiente come strumento per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone povere e disagiate.

Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art.6 D.lgs. n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del rendiconto

annuale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3. Soci

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che, condividendone gli scopi e le finalità associative, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo. La domanda di ammissione dev'essere presentata al Consiglio Direttivo con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale dei soci e le direttive impartite dal Consiglio direttivo. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 4. Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L'ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci.

L'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione devono avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e dev'essere annotata, a cura dello stesso Consiglio Direttivo, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo statuto di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né alcun diritto sul patrimonio.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 60 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca o sul sito internet dell'associazione stessa.

Art. 5. Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale. I soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 6. Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Art. 7. Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si compone di:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- g) attività marginali di carattere commerciale, produttivo e consulenziale comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate;

j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

Art. 8. Bilancio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art.13 D.lgs. n. 117/2017, nonché' il bilancio sociale di cui all'art. 14 D. Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del consiglio direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui

all'articolo 6 D. Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.lgs.117/17.

Art. 9. Organi

Sono organi dell'Istituzione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- L'Assemblea generale dei soci.
- L'organo di controllo.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti

Art. 10. Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote

sociali come determinate dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, con comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data fissata e inviata via mail, WhatsApp oppure mediante comunicazione scritta spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante affissione presso la sede sociale. Essa dev'essere convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ed in via straordinaria quando sia necessaria o quando sia richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo.

L'Assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, all'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 11. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. e ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e nove membri, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per cinque anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica

e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non possibile si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo comporta la decadenza dell'intero collegio. In questo caso il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Compete al Consiglio direttivo:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essi detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o categorie di atti.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza o ogni qualvolta lo richieda il bisogno il Consiglio può essere convocato con un preavviso di 48 ore per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri dev'essere indirizzata al presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e le modalità stabilite.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche le cui votazioni hanno sempre luogo a voto segreto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle Adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo a cura del segretario e dev'essere firmato da tutti coloro che sono intervenuti.

Art. 12. Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a

scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

ella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica 5 anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vicepresidente.

Art. 13. Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14. Collegio dei garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in Assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica 5 anni a decorrere dalla loro nomina.

Il collegio ha il compito di dirimere le controversie tra i singoli soci e tra soci ed Associazione; il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 15. Modifica statuto e scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da due membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore, il patrimonio residuo dev'essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16. Norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, rinvia alla normativa vigente in materia di Enti del terzo settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si

applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Letto, confermato e sottoscritto in Borghetto Santo Spirito (Sv) il/...../.....

Presidente: (firma il vice Presidente su delega del presidente)

Vice Presidente:

Segretaria: